


## PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno 23 maggio 2005 nella sala riunioni del Padiglione Vigiola presso l'ospedale San Paolo di Savona, si è svolto l'incontro tra la delegazione trattante aziendale come sotto rappresentata

ASL2 Savonese:



e la seguente delegazione trattante di parte sindacale:

RSU aziendale:

*Ar. Ferentini*

*Mon. Sedda* *Stefano Vianco*

CGIL / F. P.

*Piero Calafio*

CISL / F.P.S.

*G. Ferrero*

UIL / F.P.L.

FIALS

*Del. Ent. ;* *Antonio...* *Stefano...*

F.S.I.

Argomento in discussione: Regolamentazione delle prestazioni aggiuntive.

Dopo ampia ed articolata discussione, le parti accettano e condividono l'allegato accordo sulla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive.

File accordo sulle prestazioni aggiuntive

## ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

Il giorno 23 del mese di maggio 2005, le parti contrattuali:

Richiamato l'accordo decentrato sulla regolamentazione delle prestazioni aggiuntive del 12 luglio 2004;

Visto l'accordo tra la Regione Liguria e le OO.SS del Comparto Sanità del 23 febbraio 2005 relativo alle modalità di effettuazione di prestazioni aggiuntive da parte del personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica;

convengono quanto segue:

Punto 1

**Fattispecie per le quali possono essere attivate prestazioni lavorative aggiuntive al di fuori dell'impegno di servizio.**

Per prestazioni aggiuntive si intendono tutte le prestazioni programmabili e prevedibili al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, esclusa l'attività libero professionale intra- moenia.

L'Azienda potrà acquisire prestazioni aggiuntive nelle seguenti fattispecie:

- a) impossibilità di coprire i posti mediante ricorso alle normali procedure di assunzione;
- b) per sperimentazione di nuovi servizi e fino alla definitiva strutturazione degli stessi con adeguamento della dotazione organica;
- c) per esigenze particolari per le quali non sia possibile far fronte tempestivamente con contratti a tempo determinato ovvero, per la limitata durata, non sia proponibile una assunzione a tempo determinato.

In caso di assunzione di personale si provvederà a rideterminare i turni aggiuntivi.

Le risorse necessarie sono interamente a carico del bilancio Aziendale.

L'Istituto è subordinato al reperimento di adeguati fondi derivanti da mancate assunzioni previste nell'ordinaria capienza di bilancio


Punto 2

**Personale interessato.**

Sono ammessi, su base volontaria, a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e prioritariamente a tempo indeterminato.

Tale personale:

- a) dovrà essere esente da limitazioni anche parziali alle mansioni richieste dalle prestazioni effettuate;
- b) non dovrà beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio né, ovviamente, dovrà risultare, nel mese in cui sono rese le prestazioni aggiuntive, un debito dell'orario ordinario, nel qual caso non verrà liquidata la prestazione aggiuntiva.



I turni aggiuntivi potranno essere autorizzati previa verifica dell'entità del personale in ferie nelle UU.OO e nel dipartimento nel periodo di riferimento.  
Le prestazioni aggiuntive sono rese dal personale in servizio nella Unità Operativa o Dipartimento che abbia dichiarato la propria disponibilità e individuati con criteri oggettivi di rotazione.  
Le ore effettuate, riferibili alle prestazioni aggiuntive, verranno detratte dal monte ore effettuato e non potranno essere oggetto né di liquidazione straordinario, né di recupero.

### Punto 3

#### **Durata delle prestazioni aggiuntive**

Di regola la durata della prestazione lavorativa aggiuntiva dovrà essere di almeno 4 ore e non superare le 6 ore giornaliere o la durata di un turno di servizio. Eventuali eccezioni ai limiti indicati possono essere determinati in sede di contrattazione dalla particolarità del servizio da svolgere.

Complessivamente ciascun dipendente non potrà effettuare prestazioni aggiuntive per più di 54 ore al trimestre.

I dipendenti non potranno svolgere tali prestazioni senza soluzione di continuità con i turni notturni.

La durata media dell'orario di servizio del dipendente che effettua prestazioni aggiuntive non potrà superare, in ogni caso, le 12 ore giornaliere nell'arco delle 24 ore e le 48 ore settimanali.

### Punto 4

#### **Compensi.**

L'Azienda corrisponderà con la stessa frequenza di pagamento degli altri istituti variabili, per ciascuna ora di turno aggiuntivo diurno la somma di euro 25/00 e per ciascuna ora di turno aggiuntivo notturno e/o festivo la somma di euro 26/00 per la categoria D e proporzionalmente importi inferiori per le altre categorie.

Il presente accordo avrà decorrenza per i nuovi turni aggiuntivi dal 01.06.2005 e per quelli in essere con i pagamenti di giugno 2005.


### Punto 5

#### **Procedure**


Le prestazioni aggiuntive di cui al presente regolamento vengono attivate, su richiesta del Direttore del Dipartimento interessato, dopo avere esperito tutti i tentativi di assunzione e di mobilità all'interno del Dipartimento e a seguito di concertazione con le OO.SS e comunque con adozione di atto deliberativo indicante le esigenze assistenziali da soddisfare, la quantità delle prestazioni da effettuare, gli obiettivi, il personale interessato, il costo complessivo del progetto e la durata nel tempo.

Quanto contenuto nel presente accordo sarà oggetto di verifica semestrale:


ASL n. 2



RSU



OO.SS



CGIL  
F.I.A.I.S.  
CISL-FPS